

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 29 aprile 2006

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Area Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51684967 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2006, n. 4.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) Pag. 13

c) uno designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) uno designato dalle associazioni ambientaliste che operano a livello regionale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modifiche, o iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche.

1 bis 2. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la nomina della metà più uno dei suoi componenti.

1 bis 3. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri nominati dal Presidente stesso, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato per assicurare la rappresentanza delle opposizioni, e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.”.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Lo statuto dell'Agenzia regionale per i parchi e le relative modifiche, adottati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dalla Giunta regionale.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), concernenti la composizione del consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per i parchi, si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Agenzia stessa approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 27 ottobre 1993, n. 827.

Art. 36

(Disposizioni concernenti le energie intelligenti e l'idrogeno. Costituzione del Consorzio “Agenzia regionale per le energie intelligenti”)

1. La Regione, al fine di promuovere la produzione e l'utilizzazione delle “energie intelligenti”, comprendenti l'energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica e dell'idrogeno, favorisce e sostiene:

a) le azioni volte al risparmio energetico ed all'utilizzo di energie rinnovabili;

b) la ricerca e la produzione nel settore delle energie intelligenti e dell'idrogeno;

c) la progettazione di quartieri urbani esemplari nell'uso delle energie intelligenti e della bioedilizia;

d) la costituzione di poli energetici per la ricerca, la produzione, la diffusione e il trasferimento tecnologico di impianti ad idrogeno e di energie rinnovabili, tra cui gli impianti fotovoltaici con celle organiche;

e) la realizzazione di “tetti intelligenti”, ossia di coperture verdi o di impianti per la produzione di energie rinnovabili, ad alta valenza architettonica, rivolta anche al miglioramento della qualità dell'aria dei centri urbani;

- f) la sostituzione di impianti tradizionali semaforici con impianti a led a basso consumo;
- g) la diffusione e l'implementazione di energie intelligenti negli edifici pubblici e privati;
- h) l'uso di biocarburanti nell'ambito del trasporto pubblico regionale e, attraverso specifici accordi con comuni e province, del trasporto pubblico locale, nella misura minima obbligatoria del 30 per cento del parco motori entro il 2008;
- i) l'uso di mezzi di trasporto ecologici a nullo o a basso impatto ambientale nell'ambito del trasporto pubblico regionale;
- l) la partecipazione ai programmi europei;
- m) la produzione di materie prime di origine agricola come fonte per produrre energia combustibile in impianti dedicati e la riduzione dei consumi agricoli di energia di origine fossile a livello di azienda attraverso appropriate tecnologie.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal "Programma europeo sulle energie intelligenti" dell'Unione europea, la Regione, nelle more dell'emanazione della legge regionale di cui all'articolo 56 dello Statuto, promuove la costituzione, secondo le disposizioni del codice civile, di un consorzio denominato "Agenzia regionale per le energie intelligenti", cui partecipano, oltre la Regione stessa, le università che ne fanno richiesta, enti pubblici e privati, ivi compresi gli enti di ricerca. La partecipazione della Regione al consorzio è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che lo statuto del consorzio indichi, in particolare, come scopo sociale:
 - 1) la diffusione e la promozione sul territorio della cultura energetica;
 - 2) la predisposizione del piano regionale strategico sulle energie intelligenti;
 - 3) il supporto alla creazione ed alla gestione di poli integrati di sviluppo sull'idrogeno e sull'energia solare;
 - 4) la creazione e la gestione di sportelli informativi per i cittadini e per gli enti pubblici e privati;
 - 5) il perseguimento di azioni volte a favorire attività sostenibili, anche nell'ambito della cooperazione tra i popoli;
 - 6) il supporto agli enti pubblici per la partecipazione ai bandi comunitari;
- b) che il Presidente del consiglio di amministrazione sia nominato secondo i criteri previsti dal bando comunitario e che la maggioranza dei componenti sia indicata dalla Regione;
- c) che sia previsto un direttore nominato e revocato dal consiglio di amministrazione.

3. L'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dagli stanziamenti comunitari, statali e regionali è coordinato nell'ambito di un fondo unico per le energie intelligenti e l'idrogeno, articolato in più capitoli riferiti alle diverse fonti di provenienza. In particolare afferiscono al fondo tutti i capitoli del bilancio regionale inerenti le fonti energetiche rinnovabili, ovvero i capitoli E12101, E12103, E12104, E12105, E12106, E12107, E12506, E12507.

4. La Regione concorre con ulteriori risorse alle finalità del presente articolo, mediante l'istituzione di apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB E12, denominato "Ulteriori risorse regionali per le energie intelligenti e l'idrogeno", che affluisce al fondo unico di cui al comma 3, con uno stanziamento annuo di 15 milioni di euro per il triennio 2006-2008.

5. Al fine di favorire i finanziamenti in conto terzi dei "microproduttori" di energia da fonti rinnovabili, degli utilizzatori e di chiunque ricorre ad interventi di efficienza energetica è istituito altresì un apposito capitolo, nell'ambito della UPB E12, denominato "Fondo di rotazione per le energie intelligenti", con uno stanziamento annuo di 5 milioni di euro per il triennio 2006-2008.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, sono stabiliti i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 nonché per l'utilizzo dei fondi di cui ai commi 3, 4 e 5.

Art. 37

(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche)

1. Al comma 2 dell' articolo 3 della l.r. 29/1997, come modificato dalla legge regionale 2 aprile 2003, n. 10, dopo le parole: "forme di occupazione" sono inserite le seguenti: " , ivi comprese le attività connesse alle fattorie sociali e didattiche".

2. L'articolo 6 della l.r. 29/1997, come modificato dalla legge regionale 10/2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Monumenti naturali e siti di importanza comunitaria)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 2 e per garantire una più ampia azione di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio naturale, tutela, oltre alle aree classificate ai sensi dell'articolo 5, i monumenti naturali di cui al comma 2 ed i siti di importanza comunitaria individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.

2. Per monumento naturale si intendono habitat o ambienti omogenei, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche, geositi e affioramenti fossiliferi, che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico.

3. I monumenti naturali sono sottoposti a vincolo con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente e sulla base degli elementi di cui all'articolo 7, comma 2. Il decreto, che individua il soggetto cui è affidata la gestione del monumento, è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo ed è trascritto sui registri immobiliari, su richiesta del Presidente della Regione. Il vincolo così